

DELIBERA N. 10/26/CONS

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
MISTERTICKET S.R.L. E DEL SIG. – *OMISSIS* - PER LA VIOLAZIONE
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 545, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N.
232**

CONTESTAZIONE N. 9/25/DSDI - PROC. 78/FDG

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 15 gennaio 2026;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali (Regolamento sui servizi digitali o DSA) che modifica la direttiva 2000/31/CE;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito anche “*Decreto sul commercio elettronico*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” e, in particolare, l’articolo 15;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”*;

VISTO il decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19, convertito in legge 24 aprile 2025 n. 60, recante *“Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”*;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (di seguito anche *“Legge”*), secondo cui *“(a) l' fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 546, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. In ogni caso il mancato pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del presente comma per importi complessivamente non inferiori a 1 milione di euro, sempreché la sanzione non sia più contestabile in giudizio per decorso dei termini o per intervenuto giudicato dell'eventuale impugnazione, comporta l'oscuramento del sito internet. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di concerto con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, effettua i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati e comminando, se del caso, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma. Non è comunque sanzionata la vendita ad un prezzo uguale o inferiore a quello nominale di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.”*;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 545-bis ai sensi del quale *“(a) decorrere dal 1° luglio 2019, ferme restando le specifiche disposizioni in materia di manifestazioni sportive, per le quali continua ad applicarsi la specifica disciplina di settore, i titoli di accesso ad attività di spettacolo in impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori sono nominativi, previa efficace verifica dell'identità, e riportano la chiara indicazione del nome e del cognome del soggetto che fruisce del titolo di accesso, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto*

legislativo 30 giugno 2003, n. 196. L'accesso all'area dello spettacolo è subordinato al riconoscimento personale, attraverso controlli e meccanismi efficaci di verifica dell'identità dei partecipanti all'evento, compresi i minorenni. Sono esclusi da tale prescrizione lo spettacolo viaggiante e gli spettacoli di attività lirica, sinfonica e cameristica, prosa, jazz, balletto, danza e circo contemporaneo, nonché le manifestazioni carnevalesche, i corsi mascherati, le rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato previa intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di ingresso nominativi o il cambio di nominativo”;

VISTO, altresì, l'articolo l'art. 1, comma 545-quater ai sensi del quale “(i) siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati o i siti internet ufficiali dell'evento assicurano la possibilità di rimettere in vendita i titoli di ingresso nominativi e garantiscono adeguata visibilità e pubblicità alla rivendita, agendo da intermediari e provvedendo alla modifica dei dati richiesti dal comma 545bis. Il biglietto così rivenduto a persone fisiche deve essere ceduto al prezzo nominale e senza rincari, ferma restando la possibilità per i siti internet di rivendita primari, per i box office autorizzati o per i siti internet ufficiali dell'evento di addebitare congrui costi relativi unicamente alla gestione della pratica di intermediazione e di modifica dell'intestazione nominale. I siti internet di rivendita primari, i box office autorizzati e i siti internet ufficiali dell'evento consentono inoltre la variazione a titolo non oneroso dell'intestazione nominativa del titolo attraverso la modifica delle generalità del fruitore addebitando unicamente congrui costi relativi alla gestione della pratica di modifica dell'intestazione nominale. La presente disposizione non si applica in materia di manifestazioni sportive.”;

VISTO il provvedimento dell'Agenzia delle entrate 22 ottobre 2002, recante “Autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature”;

VISTO il Decreto interministeriale 12 marzo 2018 del Ministro dell'Economia e Finanze, recante “Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing” e, in particolare, l'art. 4;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, (di seguito denominato “Regolamento sanzioni”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTO il protocollo d’intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Guardia di Finanza del 12 ottobre 2015 e, in particolare, l’articolo 3;

VISTA la segnalazione pervenuta all’Autorità da parte del Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza (in seguito, “*Guardia di Finanza*”) del 17 aprile 2025 (prot. Agcom n. 98809) scaturita all’interno dell’analisi operativa di rischio denominata “*Follow the ticket*”, dalla quale è emerso che il Sig. - **OMISSIS** -, codice fiscale n. - **OMISSIS** - nato il - **OMISSIS** - a - **OMISSIS** -e residente in - **OMISSIS** -, via - **OMISSIS** -, n. - **OMISSIS** -, in qualità di legale rappresentante della Società Misterticket, S.r.l., p. iva 05889920657, PEC misterticketsrl@legalmail.it, ha, tra l’altro, venduto, nel periodo 2021/2024, come ricostruito dalle fatture emesse dalla società, un totale di 19.122 titoli di accesso a eventi spettacolistici/sportivi, per un importo di 1.787.826,24 euro, di cui 18.941 venduti tramite la piattaforma Viagogo, con un ricavo pari a 1.683.661,98 euro;

RILEVATO che all’esito dell’attività di verifica e accertamento svolta a seguito del ricevimento della menzionata segnalazione sono emerse condotte rilevanti ai fini del rispetto del divieto sancito dall’art. 1, comma 545, della legge da parte della Società Misterticket, S.r.l. e del Sig. - **OMISSIS** -, in qualità di legale rappresentante della medesima società;

VISTO l’atto di contestazione n. 9/25/DSDI dell’11 luglio 2025, recante “*Contestazione alla società Misterticket s.r.l. e al sig. - **OMISSIS** - quale legale rappresentante per la violazione dell’articolo 1, comma 545 e comma 546, della legge 11 dicembre 2016, n. 232*”, la cui notifica è stata perfezionata in pari data nei confronti della società Misterticket (prot. n. 175940) e in data 15 luglio 2025 al sig. - **OMISSIS** - per il tramite del Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di Finanza (prot. n. 184397 del 21 luglio 2025);

VISTA l’istanza di accesso agli atti e di proroga dei termini per la presentazione della memoria formulata, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Sanzioni, dalla società Misterticket e dal sig. - **OMISSIS** - in data 22 luglio 2025 (prot. n. 185818), riscontrata

con una comunicazione in data 6 agosto 2025 (prot. n. 200425), con la quale è stata, altresì, accordata la proroga;

VISTA la memoria trasmessa con nota dell'8 agosto 2025 (prot. n. 201926), con la quale veniva formalizzata istanza di audizione;

SENTITE le parti in audizione in data 2 settembre 2025, in accoglimento della richiesta formulata, giusta convocazione dell'8 agosto 2025 (prot. n. 201993);

VISTA la memoria integrativa trasmessa con nota del 18 settembre 2025 (prot. n. 229265);

VISTA la proroga di 45 giorni del termine per l'adozione del provvedimento finale per approfondimenti istruttori, disposta dal Consiglio nella riunione del 5 novembre 2025, notificata alle parti con nota del 7 novembre 2025 prot. n. 285129);

VISTA la nota prot. n. 327380 del 18 dicembre 2025 con la quale è stato trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del Mercato, il presente schema di provvedimento ai fini del concerto previsto dalla legge;

VISTA la nota dell'Autorità garante della concorrenza e del Mercato del 15 gennaio 2026 (prot. n. 12172), ai sensi dell'art. 1, comma 545, legge 232/2016;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto, l'attività preistruttoria e la contestazione

Il procedimento in oggetto è stato avviato a seguito di una segnalazione Nucleo Speciale Beni e Servizi – Gruppo Radiodiffusione ed Editoria della Guardia di Finanza, pervenuta in data 17 aprile 2025 (prot. n. 98809), che trae origine dall'attività di polizia economico-finanziaria avviata a seguito delle evidenze ottenute dall'analisi operativa di rischio denominata “*Follow the ticket*”, posta in essere dal medesimo Nucleo Speciale nell'ambito delle più ampie attività di contrasto al fenomeno del *secondary ticketing*, svolte in attuazione del protocollo d'intesa con l'Autorità.

Più in particolare, l'attività svolta ha riguardato l'individuazione, all'interno del mercato di rivendita primario di titoli di accesso a eventi di spettacolo tenutisi sul territorio nazionale nel periodo gennaio 2022 / dicembre 2023, di fenomeni di acquisto massivo di titoli e/o casi di acquisti anomali da parte di singoli utenti (includendo sia persone fisiche, sia eventuali persone giuridiche), per la successiva rivendita, sul mercato secondario, a prezzi maggiori rispetto al valore nominale originario.

Il sig. - **OMISSIS** - ha confermato che la società Misterticket S.r.l. ha svolto attività di intermediazione nell'acquisto e successiva consegna di titoli di accesso a eventi sia sportivi che concertistici, precisando, come sopra anticipato, che *“il cliente si rivolge alla MISTERTICKET S.r.l. ordinando l'acquisto di titoli di accesso, la società con mezzi economici propri provvede all'acquisto dei titoli sulle piattaforme di rivendita primaria, oppure provvede all'acquisto presso i punti vendita fisici, tramite l'utilizzo degli account individuati, e successivamente li consegna a chi ne ha fatto richiesta”*.

In merito alle operazioni di rivendita dei titoli di accesso sul mercato secondario, il sig. - **OMISSIS** - ha rappresentato che la società Misterticket è intestataria di un *account* venditore sulla piattaforma online Viagogo e tramite tale *account*, nel periodo preso a riferimento, ha pubblicato annunci aventi ad oggetto la disponibilità ad acquistare titoli di accesso a eventi spettacolistici e sportivi. Una volta ricevuto l'ordine di acquisto da parte di un cliente della piattaforma Viagogo, il titolo viene acquistato per far fronte alla richiesta specifica *“La società, dunque, non dispone di biglietti acquistati prima della pubblicazione dell'annuncio. Il titolo viene poi venduto tramite la piattaforma VIAGOGO”*. La parte ha altresì precisato che, con cadenza mensile, la società Misterticket emette regolare fattura in relazione agli ordini di acquisto perfezionati con l'indicazione del totale dell'importo delle anticipazioni sostenute per l'acquisto dei titoli e dei diritti di prenotazione e consegna spettanti; a fronte della relativa fattura, Viagogo provvedeva a effettuare il bonifico.

Inoltre, il sig. - **OMISSIS** - ha dichiarato che il prezzo del biglietto posto in vendita è determinato dal valore nominale indicato sul titolo di accesso, più una quota relativa ai diritti di prenotazione e servizio di consegna, che vengono fatturati a parte. Infine, una volta ricevuto l'ordine di acquisto, è la società Misterticket a provvedere alla spedizione dei biglietti.

È pertanto emerso che il Sig. - **OMISSIS** -, in qualità di legale rappresentante della Società Misterticket S.r.l., ha acquistato nel periodo 2021/2024 titoli di accesso a eventi spettacolistici o sportivi attraverso account aperti presso rivenditori primari (Ticketone, Vivaticket, Ticketmaster) in numero di 2351, e attraverso tre rivenditori fisici rispettivamente in numero di 6471, 3016 e 3302, per poi rivenderne per un numero totale di 19.122 per un importo di 1.787.826,24€, di cui 18.941 tramite la piattaforma Viagogo con un ricavo pari a 1.683.661,98€. Nella citata segnalazione della Guardia di Finanza viene, quindi, rilevato che gli elementi nella stessa dettagliati *“portano a ipotizzare che il Sig. - OMISSIS - tramite la MISTERTICKET S.r.l., abbia venduto o comunque collocato, nel periodo gennaio 2021 - marzo 2024, sul mercato di rivendita secondaria e a prezzo maggiorato, il quantitativo di titoli di accesso ad attività di spettacolo rispettivamente riepilogato alle lettere a., b e c che precedono, pur non essendo gli stessi soggetti titolari di sistemi di emissione, in violazione del disposto di cui all'art. 1, commi 545 e 546, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e s.m.i.”*.

Questi titoli risultavano essere stati venduti/collocati tramite la piattaforma Viagogo che rappresenta (sulla base delle informazioni disponibili sul sito della Società) *“il secondary marketplace più grande del mondo per i biglietti di eventi dal vivo”*. La Società Viagogo è stata destinataria di diversi provvedimenti sanzionatori (delibere nn. 104/20/CONS, 224/22/CONS, 75/23/CONS e 466/24/CONS) per la violazione del plesso normativo richiamato.

Nello specifico, l'attività di rivendita e di collocamento di titoli di accesso è stata resa possibile grazie all'accaparramento di ingenti quantità di biglietti attraverso l'utilizzo di sistemi fraudolenti per il tramite di diversi box office autorizzati. La società Misterticket, infatti, all'apertura della prevendita dei vari eventi di seguito puntualmente identificati, pubblica sulla piattaforma Viagogo annunci di vendita *“allo scoperto”* di titoli di accesso senza avere il reale possesso del titolo (sin anche quando il titolo non è stato ancora emesso), avendo la certezza della relativa disponibilità tramite i *box office* compiacenti, ovvero di poterlo facilmente *“acquistare”* utilizzando i *multi account* gestiti sulle piattaforme di vendita primaria per il tramite della Misterticket.

Dalla ricostruzione effettuata dalla Guardia di Finanza è stato possibile determinare i singoli eventi (artista e data), per un totale, come di seguito dettagliato di 408.

Tra questi, per 218 è stata dimostrata la messa in vendita e la relativa rivendita con puntuale indicazione del numero di biglietti venduti e il prezzo, maggiorato, a cui gli stessi sono stati posti in vendita, con evidenza del ricavo percepito e della relativa percentuale di ricarico applicata. (cfr. all. 16 della segnalazione).

Per altri eventi (artista e data), per un totale di 190, sono state raccolte sempre dall'attività ispettiva della Guardia di Finanza evidenze relative ai *“Id order”* ossia i pagamenti effettuati dagli utenti della piattaforma Viagogo ma, a differenza della prima categoria di eventi non è stato riscontrato *“ID pagamento”* nei confronti della società Misterticket.

In ogni caso, come si evince chiaramente dalla segnalazione *“Tutti gli eventi ricostruiti sono stati sicuramente commercializzati dall’- OMISIS - (ossia dal sistema messo in atto dal sig. - OMISIS - e dalla Misterticket), purtuttavia la documentazione acquisita presso i vari attori non ha consentito la precisa individuazione di tutte le operazioni in termini di artista e prezzo di vendita”* (cfr. pag. 21 della segnalazione).

Anche in questi casi, infatti, risulta dimostrata agli atti la messa in vendita tramite la piattaforma Viagogo di titoli di accesso a prezzi superiori a quelli nominali. Il rapporto con il valore *“nominale”* del biglietto per l'evento ha consentito alla Guardia di Finanza di quantificare la percentuale di ricarico applicata e quindi il sovrapprezzo applicato.

A seguito della ricezione della predetta segnalazione della Guardia di Finanza e delle informazioni ivi contenute, sono state avviate le attività di approfondimento preistruttorie, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sanzioni.

Pertanto, con atto di contestazione n. 9/25/DSDI dell'11 luglio 2025, recante *"Contestazione alla società Misterticket s.r.l. e al sig. - **OMISSIS** - quale legale rappresentante per la violazione dell'articolo 1, comma 545 e comma 546, della legge 11 dicembre 2016, n. 232"*, la cui notifica è stata perfezionata in pari data nei confronti della società Misterticket (prot. n. 175940) e in data 15 luglio 2025 al sig. - **OMISSIS** -, per il tramite del predetto Nucleo speciale (prot. n. 184397 del 21 luglio 2025), è stata accertato che la predetta società Misterticket e il sig. - **OMISSIS** - in qualità di legale rappresentante della stessa hanno posto in essere attività di messa in vendita o comunque di collocamento di titoli di accesso senza essere titolare dei sistemi per la loro emissione, anche ad un prezzo superiore a quello nominale del mercato autorizzato primario, in presunta violazione dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Più in dettaglio, come sopra anticipato, gli illeciti posti in essere afferiscono a 408 (quattrocentotto) eventi di seguito dettagliati e suddivisi in due categorie in ragione delle evidenze raccolte dalla Guardia di finanza, come sopra descritte.

In un primo sotto-elenco relativo a 218 eventi, sono state raccolte puntuali evidenze afferenti alla rivendita, tramite le fatture emesse a Viagogo mentre nel secondo sotto-elenco composto da 190 eventi sono state raccolte evidenze circa il collocamento di titoli di accesso tramite la medesima piattaforma Viagogo:

Elenco eventi:

a) per 218 (duecentodiciotto), è stata accertata la vendita dei biglietti relativi agli eventi

- 1) SAVAGE, 16/07/2024, Roma;
- 2) ACDC, 25/05/2024, Reggio Emilia;
- 3) AFTERLIFE MILAN, 21/09/2024, Milano;
- 4) AIDA, 29/09/2023, Verona;
- 5) AIDA, 21/07/2023, Verona;
- 6) AIDA, 30/07/2023, Verona;
- 7) AIDA, 08/09/2023, Verona;
- 8) AIDA, 14/06/2024, Verona;
- 9) AIDA, 11/07/2024, Verona;
- 10) AIR, 22/06/2024, Ferrara;
- 11) ALICE COOPER, 10/07/2024, Pordenone;
- 12) ALT-J + DOMI & JD BECK, 23/06/2023, Lido di Camaiore;
- 13) ANDRE RIEU, 20/11/2024, Assago;



- 14) ANDREA BOCELLI, 27/07/2023, Lajatico;
- 15) ANDREA BOCELLI, 01/09/2023, Taormina;
- 16) ANDREA BOCELLI, 02/09/2023, Taormina,
- 17) ANDREAS GABALIER 14/06/2024, Lignano Sabbiadoro;
- 18) ANTONELLO VENDITTI, 19/05/2024, Verona;
- 19) ANTNELLO VENDITTI, 18/06/2024, Roma;
- 20) ANTONELLO VENDITTI, 19/06/2024, Roma;
- 21) ANTONELLO VENDITTI, 21/06/2024, Roma;
- 22) ARCADE FIRE, 02/07/2024, Milano Rho;
- 23) ARCTIC MONKEYS - I - DAYS 2023, 15/07/2023, Milano;
- 24) BIAGIO ANTONACCI, 13/06/2024, Roma;
- 25) BIAGIO ANTONACCI, 29/06/2024, Genova;
- 26) BIAGIO ANTONACCI, 29/09/2024, Gardone Riviera;
- 27) BJORK, 12/09/2023, Assago,
- 28) BJORK, 23/09/2023, Casalecchio di Reno;
- 29) BLACK EYED PEAS, 16/07/2024, Milano Rho;
- 30) BLUR - LUCCA SUMMER FESTIVAL 2023, 22/07/2023, Lucca;
- 31) BON IVER & KINGS OF CONVENIENCE - LA PRIMA ESTATE 2023,
17/06/2023, Lido di Camaiore;
- 32) BRYAN ADAMS, 09/11/2024, Assago;
- 33) CARMINA BURANA, 01/09/2024, Verona;
- 34) CIGARETTES AFTER SEX, 01/11/2024, Assago;
- 35) CLAUDIO BAGLIONI, 21/09/2023, Roma;
- 36) CLAUDIO BAGLIONI, 28/09/2023, Roma;
- 37) CLAUDIO BAGLIONI, 30/09/2023, Roma;
- 38) CLAUDIO BAGLIONI, 07/10/2023, Verona;
- 39) CLAUDIO BAGLIONI, 19/09/2024, Verona;
- 40) CLAUDIO BAGLIONI, 20/09/2024, Verona;
- 41) CLAUDIO BAGLIONI, 21/09/2024, Verona;
- 42) CLAUDIO BAGLIONI, 27/09/2024, Verona;
- 43) DAVE MATTHEWS BAND, 19/04/2024, Assago;
- 44) DAVE MATTHEWS BAND, 20/04/2024, Firenze;
- 45) DAVID GILMOUR, 01/10/2024, Roma;
- 46) DAVID GILMOUR, 02/10/2024, Roma;
- 47) DEEP PURPLE, 30/06/2023, Pordenone;
- 48) DEF LEPPARD & MOTLEY CRUE, 20/06/2023, Milano;
- 49) DEPECHE MODE, 12/07/2023, Roma;
- 50) DEPECHE MODE, 14/07/2023, Milano;
- 51) DIANA KRALL, 12/07/2024, Mantova;
- 52) DIANA KRALL - LUCCA SUMMER FESTIVAL 2024, 15/07/2024, Lucca;
- 53) DOJA CAT, 27/06/2024, Milano;



- 54) DON TOLIVER, 09/07/2024, Sesto S.G.;
- 55) ED SHEERAN - LUCCA SUMMER FESTIVAL, 09/06/2024, Lucca;
- 56) EROS RAMAZZOTTI, 14/03/2023, Assago;
- 57) EROS RAMAZZOTTI, 04/04/2023, Firenze;
- 58) EROS RAMAZZOTTI, 05/07/2023, Ferrara;
- 59) EROS RAMAZZOTTI, 03/08/2023, Taormina;
- 60) EROS RAMAZZOTTI, 05/08/2023, Taormina;
- 61) EROS RAMAZZOTTI, 06/08/2023, Taormina;
- 62) EVANESCENCE, 12/06/2024, Milano Rho;
- 63) FALL OUT BOY, 20/10/2023, Assago;
- 64) FATBOY SLIM, 04/09/2024, Roma;
- 65) FIRENZE ROCK 2024 WITH AVENGED SEVENFOLD, 13/06/2024, Firenze;
- 66) FIRENZE ROCKS WITH TOOL, 15/06/2024, Firenze;
- 67) FLOR BERTOTTI, 09/05/2024, Assago;
- 68) GHOST, 29/05/2023, Milano;
- 69) GIANNA NANNINI, 14/12/2024, Firenze;
- 70) GIANNA NANNINI, 17/12/2024, Assago;
- 71) GIANNA NANNINI, 21/12/2024, Roma;
- 72) GIANNI MORANDI, 21/03/2023, Casalecchio;
- 73) GREEN DAY, 16/06/2024, Milano;
- 74) GRETA VAN FLEET, 30/11/2023, Casalecchio di Reno;
- 75) GRETA VAN FLEET, 07/07/2024, Mantova;
- 76) GUNS N' ROSES, 08/07/2023, Roma;
- 77) HANS ZIMMER, 31/03/2022, Casalecchio;
- 78) HAUSER, 18/10/2023, Assago;
- 79) HAUSER, 21/10/2023, Firenze;
- 80) HOLLYWOOD VAMPIRES, 02/07/2023, Marostica;
- 81) IL VOLO, 03/05/2023, Verona;
- 82) IL VOLO, 09/05/2024, Verona;
- 83) IL VOLO, 12/05/2024, Verona;
- 84) IL VOLO, 13/05/2024, Verona;
- 85) IL VOLO, 08/06/2024, Roma;
- 86) IL VOLO, 03/07/2024, Marostica;
- 87) IL VOLO, 11/07/2024, Catania;
- 88) IL VOLO, 13/07/2024, Palermo;
- 89) IL VOLO, 17/07/2024, Pompei;
- 90) IL VOLO, 20/07/2024, Lanciano;
- 91) IL VOLO, 22/07/2024, Firenze;
- 92) IL VOLO, 05/08/2024, Torre del Lago;
- 93) IL VOLO, 26/08/2024, Cirella Diamante;

- 94) IL VOLO, 09/09/2024, Caserta;
- 95) IMAGINE DRAGONS, 05/08/2023, Roma;
- 96) INTERNAZIONALI BNL D' ITALIA 2024 - GROUND COURTS - MORNING SESSION, 11/05/2024, Roma;
- 97) INTERNAZIONALI BNL D' ITALIA 2024 - MONDAY EVENING, 13/05/2024, Roma
- 98) INTERNAZIONALI BNL D' ITALIA 2024 - SATURDAY - MORNING SESSION, 11/05/2024, Roma
- 99) IRON MAIDEN, 15/07/2023, Milano
- 100) ITALIA VS ENGLAND - QUALIFIER - EURO 2024, 23/03/2023, Napoli;
- 101) ITALIAN F1 GP 2024 - SUNDAY (AUGUST 30 - SEPTEMBER 1), 30/08/2024, Monza;
- 102) J BALVIN, 01/05/2024, Assago;
- 103) JAMIROQUAI, 24/06/2023, Lido di Camaiore;
- 104) JOHN FOGERTY, 16/07/2024, Lucca;
- 105) JOHN LEGEND, 10/06/2024, Roma;
- 106) JONAS KAUFMANN, 20/08/2023, Verona;
- 107) JORJA SMITH, 31/08/2024, Sesto S.G.;
- 108) KENDRICK LAMAR, 17/07/2023, Verona;
- 109) KYGO, 29/11/2024, Assago;
- 110) LA TRAVIATA, 09/09/2023, Verona;
- 111) LANA DEL REY - I DAYS 2024, 04/06/2024, Milano;
- 112) LENNY KRAVITZ, 13/08/2024, Lido di Camaiore;
- 113) LIGABUE, 05/07/2023, Milano;
- 114) LIZZO, 02/03/2023, Assago;
- 115) LUCCA SUMMER FESTIVA WITH DURAN DURAN, 23/07/2024, Lucca;
- 116) LUCCA SUMMER FESTIVA WITH ERIC CLAPTON, 02/06/2024, Lucca;
- 117) LUDOVICO EINAUDI, 20/06/2023, Roma;
- 118) LUDOVICO EINAUDI, 21/06/2023, Roma;
- 119) LUDOVICO EINAUDI, 09/07/2024, Verona;
- 120) LUDOVICO EINAUDI, 13/07/2024, Roma;
- 121) LUDOVICO EINAUDI, 14/07/2024, Roma;
- 122) MALUMA - ROCK IN ROMA 83, 12/07/2023, Roma;
- 123) MANESKIN, 16/07/2023, Trieste;
- 124) MANESKIN, 21/07/2023, Roma;
- 125) MARCO MENGONI, 17/06/2023, Bibione;
- 126) MARCO MENGONI, 20/06/2023, Padova;
- 127) MARCO MENGONI, 05/07/2023, Torino;



- 128) MARCO MENGONI, 15/07/2023, Roma;
- 129) MARC ANTHONY E GENTE DE ZONA, 23/06/2024, Milano Rho;
- 130) MARRACASH, 23/09/2023, Milano;
- 131) MASSIVE ATTACK, 13/07/2024, Mantova;
- 132) MELANIE MARTINEZ, 19/10/2024, Assago;
- 133) METALLICA - 1-DAYS 2024, 29/05/2024, Milano;
- 134) MUSE, 18/07/2023, Roma;
- 135) MUSE, 22/07/2023, Milano;
- 136) NAPOLI VS ATALANTA, 11/03/2023, Napoli;
- 137) NAPOLI VS ATALANTA, 30/03/2024, Napoli;
- 138) NAPOLI VS ATALANTA, 03/11/2024, Napoli;
- 139) NAPOLI VS BOLOGNA, 25/08/2024, Napoli;
- 140) NAPOLI VS COMO, 04/10/2024, Napoli;
- 141) NAPOLI VS EINTRACHT FRANKFURT, 15/03/2023, Napoli;
- 142) NAPOLI VS FIORENTINA, 07/05/2023, Napoli;
- 143) NAPOLI VS FROSINONE, 14/04/2024, Napoli;
- 144) NAPOLI VS LAZIO, 03/03/2023, Napoli;
- 145) NAPOLI VS LECCE, 26/10/2024, Napoli;
- 146) NAPOLI VS MILAN, 02/04/2023, Napoli;
- 147) NAPOLI VS MILAN, 18/04/2023, Napoli;
- 148) NAPOLI VS MODENA - COPPA ITALIA, 10/08/2024, Napoli;
- 149) NAPOLI VS PALERMO - COPPA ITALIA, 26/09/2024, Napoli;
- 150) NAPOLI VS PARMA, 31/08/2024, Napoli;
- 151) NAPOLI VS ROMA, 28/04/2024, Napoli;
- 152) NAPOLI VS TORINO, 08/03/2024, Napoli;
- 153) NEGRAMARO, 12/08/2023, Lecce;
- 154) NICK MASON'S SAUCERFUL OF SECRETS, 21/07/2024, Roma;
- 155) NICK MINAJ, 21/07/2024, Milano Rho;
- 156) NICKELBACK, 02/06/2024, Casalecchio;
- 157) NORAH JONES - LUCCA SUMMER FESTIVAL 2023, 14/07/2023,
Lucca;
- 158) ONE REPUBLIC - LUCCA SUMMER FESTIVAL 2023, 16/07/2023,
Lucca;
- 159) ORNELLA VANONI, 06/06/2024, Roma;
- 160) PAOLO CONTE, 06/06/2023, Roma;
- 161) PAOLO CONTE, 21/07/2023, Firenze;
- 162) PAOLO NUTINI, 24/06/2023, Milano;
- 163) PAOLO NUTINI & BLACK COUNTRY NEW ROAD - LA PRIMA
ESTATE 2024, 22/06/2024, Lido di Camaiore;
- 164) PAUL KALKBRENNER, 22/06/2024, Milano Rho;
- 165) PET SHOP BOYS, 13/06/2023, Roma;



- 166) PLACEBO, 13/07/2023, Lucca;
- 167) POLYPHIA, 11/06/2024, Sesto S.G.;
- 168) POOH, 06/07/2023, Milano;
- 169) QUEENS OF THE STONE AGE, 05/07/2024, Romano D'Ezzelino;
- 170) RED HOT CHILI PEPPERS - I DAYS 2023, 02/07/2023, Milano;
- 171) ROBBIE WILLIAMS - LUCCA SUMMER FESTIVAL 2023,
28/07/2023, Lucca;
- 172) ROBERT PLANT AND SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN,
03/09/2023, Ostia Antica;
- 173) ROBERT PLANT AND SAVING GRACE FEAT SUZI DIAN,
06/09/2023, Vicenza;
- 174) ROBERTO BOLLE AND FRIENDS, 19/07/2024, Roma;
- 175) ROD STEWART - LUCCA SUMMER FESTIVAL 2024, 07/07/2024,
Lucca;
- 176) ROSALIA, 23/06/2023, Milano;
- 177) SAM SMITH, 20/05/2023, Casalecchio di Reno;
- 178) SAM SMITH, 21/05/2023, Torino;
- 179) SAM SMITH, 20/07/2024, Lucca;
- 180) SIM I RED, 01/07/2023, Lucca;
- 181) SIMPLE MINDS, 27/06/2024, Roma;
- 182) SIMPLE MINDS, 30/06/2024, Bari;
- 183) SIMPLY RED, 01/07/2023, Lucca;
- 184) SIMPLY RED, 01/07/2023, Marostica;
- 185) STING, 11/07/2023, Mantova;
- 186) STING, 12/07/2023, Nichelino;
- 187) STING, 14/07/2023, Roma;
- 188) STING, 03/08/2024, S. Margherita di Pula;
- 189) STRAY KIDS - I DAYS FESTIVAL 2024, 12/07/2024, Milano;
- 190) SUM 41, AVRIL LAVIGNE AND SIMPLE PLAN, 09/07/2024,
Milano;
- 191) TAKE THAT, 11/07/2024, Bologna;
- 192) TENACIOUS D, 10/06/2023, Sesto S.G.;
- 193) THE LUMINEERS, 26/06/2023, Roma;
- 194) THE NATIONAL, 02/06/2024, Sesto S.G.;
- 195) THE NATIONAL, 03/06/2024, Roma;
- 196) THE OFFSPRING, 21/08/2024, Romano d'Ezzelino;
- 197) THE SMILE, 24/06/2024, Roma;
- 198) THE WEEKND, 27/07/2023, Milano;
- 199) THE WHO - FIRENZE ROCKS 2023, 17/06/2023, Firenze;
- 200) TIZIANO FERRO, 07/06/2023, Lignano Sabbiadoro;
- 201) TOSCA, 09/08/2024, Verona;

- 202) TOTO - LUCCA SUMMER FESTIVAL 2024, 24/07/2024, Lucca;
- 203) TRAVIS SCOTT, 23/07/2024, Milano;
- 204) TURANDOT, 08/06/2024, Verona;
- 205) ULTIMO, 01/07/2023, Lignano Sabbiadoro;
- 206) ULTIMO, 10/07/2023, Roma;
- 207) ULTIMO, 17/07/2023, Milano;
- 208) ULTIMO, 23/06/2024, Roma;
- 209) ULTIMO, 28/06/2024, Messina;
- 210) VENDITTI E DE GREGORI, 05/06/2023, Roma;
- 211) VENDITTI E DE GREGORI, 07/06/2023, Roma;
- 212) ZUCCHERO, 09/06/2023, Reggio Emilia;
- 213) ZUCCHERO, 10/06/2023, Reggio Emilia;
- 214) ZUCCHERO, 04/07/2023, Trieste;
- 215) ZUCCHERO, 28/07/2023, Siracusa;
- 216) ZUCCHERO, 23/06/2024, Udine;
- 217) ZUCCHERO, 27/06/2024, Bologna;
- 218) ZUCCHERO, 04/07/2024, Milano.

b) Dei seguenti 190 (centonovanta), è stata accertata la messa in vendita o il collocamento:

- 1) 2CELLOS, 20/05/2022, Assago;
- 2) AC/DC, 20/07/2025, Imola;
- 3) AIDA, 25/06/2023, Verona;
- 4) AIDA, 20/06/2023, Verona;
- 5) AIDA, 29/06/2025, Verona;
- 6) AIDA, 13/07/2025, Verona;
- 7) AIDA, 20/07/2025, Verona;
- 8) ALANIS MORISSETTE, 22/06/2025, Codroipo;
- 9) ALANIS MORISSETTE, 23/07/2025, Lucca;
- 10) ALANIS MORISSETTE, 24/07/2025, Roma;
- 11) ALESSANDRA AMOROSO, 13/07/2022, Milano;
- 12) ANDERSON PAAK, 24/06/2022, Camaiore;
- 13) ANDREA BOCELLI, 27/06/2025, Pompei;
- 14) ANTONELLO VENDITTI, 17/06/2025, Roma;
- 15) ANTONELLO VENDITTI, 12/07/2025, Pompei;
- 16) ANTONELLO VENDITTI, 22/07/2025, Palmanova;
- 17) AVENGED & SEVENFOLD, 16/06/2025, Sesto S.G.;
- 18) BLACKPINK, 06/08/2025, Milano;
- 19) BLANCO, 20/07/2023, Milano;
- 20) BRING ME THE HORIZON, 07/07/2024, Milano;



- 21) BRYAN ADAMS, 27/07/2025, Lucca;
- 22) BRYAN ADAMS, 25/07/2025, Pompei;
- 23) BRYAN ADAMS, 12/02/2022, Firenze;
- 24) CARLOS SANTANA, 02/07/2025, Mantova;
- 25) CARMEN, 04/07/2025, Verona;
- 26) CELINE DION, 15/07/2023, Lucca;
- 27) CESARE CREMONINI, 18/06/2022, Padova;
- 28) CHILDISH GAMBINO, 02/11/2024, Assago;
- 29) CLAUDIO BAGLIONI, 19/06/2022, Roma;
- 30) CLAUDIO BAGLIONI, 26/07/2022, Verona;
- 31) CLAUDIO BAGLIONI, 27/07/2022, Verona;
- 32) DAMIANO DAVID, 07/10/2025, Assago;
- 33) DAMIANO DAVID, 11/10/2025, Roma;
- 34) DEEP PURPLE, 02/07/2022, Roma;
- 35) DEFTONES, 17/06/2025, Carroponte Spazio;
- 36) DREAM HEATER, 06/05/2022, Roma;
- 37) DREAM THEATER, 07/05/2022, Assago;
- 38) DURAN DURAN, 23/06/2022, Camaiore;
- 39) DURAN DURAN, 15/06/2025, Roma;
- 40) DURAN DURAN, 16/06/2025, Roma;
- 41) DURAN DURAN, 18/06/2025, Bari;
- 42) DURAN DURAN, 20/06/2025, Milano;
- 43) ELISA, 28/05/2022, Verona;
- 44) ELISA, 30/05/2022, Verona;
- 45) ELTON JOHN, 04/06/2022, Milano;
- 46) ERIC CLAPTON, 21/05/2022, Casalecchio;
- 47) ERIC CLAPTON, 27/05/2025, Assago;
- 48) ERIC CLAPTON, 28/05/2025, Assago;
- 49) FRANCESCO DE GREGORI, 24/09/2025, Verona;
- 50) GABRY PONTE, 28/06/2025, Milano;
- 51) GAZZELLE, 15/01/2022, Bologna;
- 52) GAZZELLE, 21/01/2022, Roma;
- 53) GIANNA NANNINI, 21/09/2025, Verona;
- 54) GIPSY KINGS, 08/08/2025, Taormina;
- 55) GREEN DAY, 15/06/2025, Firenze;
- 56) GUE' PEQUENO, 26/06/2022, Roma;
- 57) GUNS N'ROSES, 12/06/2025, Firenze;
- 58) GUNS N'ROSES 10/07/2022, Milano;
- 59) HANS ZIMMER, 30/03/2022, Assago;
- 60) IL VOLO, 04/06/2022, Verona;
- 61) IL VOLO, 12/06/2022, Taormina;



- 62) IL VOLO, 15/12/2022, Torino;
- 63) IL VOLO, 17/12/2022, Assago;
- 64) IL VOLO, 15/01/2025, Firenze;
- 65) IL VOLO, 17/01/2025, Casalecchio di Reno;
- 66) IL VOLO, 21/01/2025, Roma;
- 67) IMAGINE DRAGONS, 27/05/2022, Milano;
- 68) IMAGINE DRAGONS, 11/06/2022, Milano;
- 69) IRAMA, 30/04/2022, Assago;
- 70) ITALIA vs FRANCIA Rugby, 23/02/2025, Roma;
- 71) ITALIA vs GALLES Rugby, 08/02/2025, Roma;
- 72) ITALIA vs IRLANDA Rugby, 15/03/2025, Roma;
- 73) JACOB COLLIER, 15/07/2025, Udine;
- 74) JIMMY SAX, 06/07/2022, Roma;
- 75) JOE BONAMASSA, 19/07/2025, Roma;
- 76) JONAS KAUFMANN, 03/08/2025, Verona;
- 77) JOVA BEACH PARTY, 02/07/2022, Lignano Sabbiadoro;
- 78) JOVA BEACH PARTY, 08/07/2022, Ravenna;
- 79) JOVA BEACH PARTY, 06/08/2022, Fermo;
- 80) JOVA BEACH PARTY, 03/09/2022, Viareggio;
- 81) JOVA BEACH PARTY, 10/09/2022, Bresso;
- 82) JUAN DIEGO FLOREZ, 23/07/2023, Verona;
- 83) JUSTIN BIEBER, 31/07/2022, Lucca;
- 84) JUSTIN TIMBERLAKE, 02/06/2025, Milano;
- 85) KENDRICK LAMAR, 23/06/2022, Milano;
- 86) KORN, 07/06/2022, Milano;
- 87) LA TRAVIATA, 27/06/2025, Verona;
- 88) LINKIN PARK, 24/06/2025, Milano;
- 89) LITFIBA, 09/07/2022, Nichelino;
- 90) LUDOVICO EINAUDI, 28/07/2022, Campocatino Vagli;
- 91) LUDOVICO EINAUDI, 13/01/2025, Roma;
- 92) LUDOVICO EINAUDI, 12/06/2025, Roma;
- 93) LUDOVICO EINAUDI, 13/06/2025, Roma;
- 94) LUDOVICO EINAUDI, 14/06/2025, Roma;
- 95) LUDOVICO EINAUDI, 15/06/2025, Roma;
- 96) LUDOVICO EINAUDI, 17/06/2025, Roma;
- 97) LUDOVICO EINAUDI, 18/06/2025, Roma;
- 98) MALUMA, 28/06/2022, Rimini;
- 99) MALUMA, 30/03/2025, Casalecchio;
- 100) MANESKIN, 09/07/2022, Roma;
- 101) MANESKIN, 25/07/2023, Milano;
- 102) MANNARINO, 26/02/2022, Assago;



- 103) MANNARINO, 05/03/2022, Torino;
- 104) MARCO MENGONI, 13/07/2024, Milano;
- 105) MARCO MENGONI, 06/07/2025, Bologna;
- 106) MARCO MENGONI, 17/07/2025, Padova;
- 107) MASSIVE ATTACK, 21/06/2022, Roma;
- 108) MEGADETH ROCK THE CASTLE, 26/06/2022, Verona;
- 109) METALLICA, 19/06/2022, Firenze;
- 110) MODA', 03/05/2022, Assago;
- 111) MORRISSEY, 26/07/2025, Lucca;
- 112) MOTO GP MUGELLO, 22/06/2025, Mugello;
- 113) MUSE, 17/06/2022, Firenze;
- 114) MY CHEMICAL ROMANCE, 04/06/2022, Bologna;
- 115) NABUCCO, 13/06/2025, Verona;
- 116) NABUCCO, 14/06/2025, Verona;
- 117) NABUCCO, 21/06/2025, Verona;
- 118) NABUCCO, 28/06/2025, Verona;
- 119) NABUCCO, 10/07/2025, Verona;
- 120) NABUCCO, 17/07/2025, Verona;
- 121) NABUCCO, 09/08/2025, Verona;
- 122) NABUCCO, 21/08/2025, Verona;
- 123) NAPOLI VS EMPOLI, 12/12/2021, Napoli;
- 124) NAPOLI VS HELLAS VERONA, 12/01/2025, Napoli;
- 125) NAPOLI vs MILAN, 30/03/2025, Napoli;
- 126) NEGRAMARO, 02/04/2022, Assago;
- 127) NICK CAVE, 04/07/2022, Verona;
- 128) NICK CAVE, 17/07/2025, Lucca;
- 129) NICK MASON'S SAUCERFUL, 25/06/2022, Lucca;
- 130) NILE RODGERS, 19/07/2025, Lucca;
- 131) NOTHING BUT THIEVES, 15/02/2025, Roma;
- 132) NOYZ NARCOS, 18/06/2022, Sesto S.G.;
- 133) OLIVIA RODRIGO, 15/07/2025, Milano;
- 134) PAOLO CONTE, 26/06/2022, Lucca;
- 135) PET SHOP BOYS, 13/06/2023, Roma;
- 136) PINGUINI TATTICI NUCLEARI, 28/06/2025, Napoli;
- 137) POST MALONE, 27/08/2025, Milano;
- 138) QUEEN & ADAM LAMBERT, 10/07/2022, Bologna;
- 139) RENATO ZERO, 23/09/2022, Roma;
- 140) RIGOLETTO, 20/07/2023, Verona;
- 141) ROBBIE WILLIAMS, 21/01/2023, Casalecchio;
- 142) ROBBIE WILLIAMS, 17/07/2025, Trieste;
- 143) ROBERTO BOLLE, 13/07/2022, Roma;



- 144) SALMO, 01/03/2022, Roma;
- 145) SALMO, 15/03/2022, Assago
- 146) SALMO, 26/03/2022, Livorno;
- 147) SALMO, 01/07/2022, Bibione;
- 148) SALMO, 06/07/2022, Milano;
- 149) SANTANA, 02/07/2025, Mantova;
- 150) SCORPIONS, 23/05/2022, Verona;
- 151) SIMPLE MINDS, 15/07/2022, Pistoia;
- 152) SIMPLE MINDS, 17/07/2022, Roma;
- 153) SIMPLE MINDS, 18/07/2022, Verona;
- 154) SIMPLE MINDS, 15/07/2025, Verona
- 155) SIMPLE MINDS, 24/07/2025, Lucca;
- 156) SIMPLE MINDS, 27/07/2025, Taormina;
- 157) STING, 02/04/2022, Torino;
- 158) STING, 06/07/2025, Bassano del Grappa;
- 159) STING, 07/07/2025, Roma;
- 160) STING, 09/07/2025, Codroipo;
- 161) STROMAE, 20/07/2022, Milano;
- 162) THE CURE, 04/11/2022, Assago;
- 163) THE LUMINEERS, 27/04/2025, Assago;
- 164) THE SMASHING PUMPKINS, 01/08/2025, Roma;
- 165) THE WHO, 22/07/2025, Milano;
- 166) THIRTY SECONDS TO MARS, 02/07/2025, Milano;
- 167) TOMMASO PARADISO, 22/04/2022, Assago;
- 168) TOTO, 25/07/2022, Verona;
- 169) ULTIMO, 05/06/2022, Bibione;
- 170) ULTIMO, 26/06/2022, Napoli;
- 171) ULTIMO, 03/07/2022, Bari;
- 172) ULTIMO, 23/07/2022, Milano;
- 173) ULTIMO, 29/06/2025, Lignano Sabbiadoro;
- 174) ULTIMO, 18/07/2025, Messina;
- 175) ULTIMO, 23/07/2025, Bari;
- 176) VASCO ROSSI, 24/05/2022, Milano;
- 177) VASCO ROSSI, 17/06/2022, Messina;
- 178) VASCO ROSSI, 26/06/2022, Ancona;
- 179) VASCO ROSSI, 03/06/2022, Firenze;
- 180) VENDITTI E DE GREGORI, 18/06/2022, Roma;
- 181) VENDITTI E DE GREGORI, 10/07/2022, Lucca;
- 182) ZUCCHERO, 29/04/2022, Verona;
- 183) ZUCCHERO, 06/05/2022, Verona;
- 184) ZUCCHERO, 07/05/2022, Verona;

- 185) ZUCCHERO, 11/05/2022, Verona;
- 186) ZUCCHERO, 19/06/2025, Ancona;
- 187) ZUCCHERO, 21/06/2025, San Nicola di Bari;
- 188) ZUCCHERO, 24/06/2025, Roma;
- 189) ZUCCHERO, 26/06/2025, Torino;
- 190) ZUCCHERO, 28/06/2025, Padova.

Per ciascuna delle 408 (quattrocentootto) violazioni sopra elencate, accertate e contestate, è stata ammessa la possibilità di procedere al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981. La società Misterticket e il sig. - **OMISSIS** - non si sono avvalsi di tale facoltà.

2. L'accesso agli atti e le memorie difensive

2.1. L'accesso agli atti

La società Misterticket e il sig. - **OMISSIS** - ("le parti") hanno presentato, congiuntamente, istanza di accesso agli atti con nota prot. n. 185818 del 22 luglio 2025, formulando contestualmente una richiesta di proroga dei termini per la presentazione di scritti difensivi. L'istanza di accesso è stata riscontrata con nota prot. n. 200425 del 6 agosto 2025, accordando l'accesso per via telematica ai documenti del fascicolo procedimentale.

2.2. La posizione difensiva della Società

Le parti hanno trasmesso la memoria difensiva con nota prot. n. 201926 dell'8 agosto 2025, formalizzando istanza di audizione. In data 2 settembre 2025 si è svolta l'audizione e in data 18 settembre 2025 (prot. n. 229265), sono state presentate delle memorie integrative.

In sintesi, le parti sostengono quanto segue:

- Sul ruolo di Viagogo e sul funzionamento della piattaforma

Preliminarmente, le parti si sono soffermate sulle modalità di funzionamento della piattaforma di titolarità di Viagogo, osservando che in tale operazione commerciale sono coinvolti:

1. soggetti già in possesso di biglietti per eventi, che decidono di metterli in vendita tramite la Piattaforma (di seguito, anche "*Utente Venditore*");
2. soggetti che, come Misterticket, non sono ancora in possesso dei biglietti, ma si rendono disponibili ad acquistarli, "*su incarico di Viagogo*", in nome e per conto

dell'utente acquirente che ha manifestato l'intenzione di acquisto (di seguito, anche "Utente Proponente");

3. soggetti consumatori che *"navigano sulla Piattaforma, selezionano un annuncio e commissionano a Viagogo l'acquisto e/o la vendita dei titoli di accesso"* (di seguito, anche "Utente Acquirente").

Più in dettaglio, le parti rilevano che gli annunci presenti sulla Piattaforma vengono direttamente pubblicati da Viagogo sulla base delle informazioni fornite dagli Utenti Venditori o Proponenti e, in ogni caso, non viene mai resa nota all'acquirente l'identità di tali soggetti.

Una volta che l'Utente Acquirente ha selezionato l'evento cui intende partecipare e il relativo numero di biglietti, procede con il pagamento direttamente nei confronti di Viagogo che si occupa del perfezionamento dell'operazione, incaricando l'Utente Venditore di consegnare i biglietti o, in alternativa, l'Utente Proponente di reperirli e fornirli secondo quanto previsto nell'annuncio selezionato.

Con specifico riferimento alla fase di pubblicazione dell'annuncio di vendita presso Viagogo, le parti osservano che l'Utente Proponente o Venditore accedono al sito e compilano un *form online* inserendo le informazioni ivi previste e le modalità di consegna dei titoli di accesso. Parallelamente, l'Utente Acquirente, a sua volta, seleziona l'annuncio presente sulla Piattaforma e procede al pagamento nei confronti di Viagogo, la quale si impegna, tramite soggetti terzi, a fornire i titoli di accesso conformemente a quanto indicato nell'annuncio selezionato. Infine, decorso un termine di otto giorni dalla data dell'evento, Viagogo corrisponde all'Utente, Proponente o Venditore, un importo pari al valore nominale dei biglietti acquistati, oltre alla commissione indicata al momento della compilazione del modulo *online*.

Alla luce di quanto descritto, le parti sostengono che la società Misterticket abbia agito come mero esecutore per conto di Viagogo acquistando i titoli di accesso su sua richiesta e per conto degli Utenti Acquirenti che effettuano il pagamento esclusivamente in favore di Viagogo. Quest'ultima, infatti, dopo aver ricevuto l'ordine, commissiona a Misterticket l'acquisto dei biglietti presso un rivenditore autorizzato. Al riguardo, la Società ha chiarito che *"l'Utente Acquirente non instaura alcun rapporto contrattuale diretto con Misterticket, né riceve da quest'ultima un servizio o un prodotto: il rapporto giuridico intercorre unicamente tra l'Utente Acquirente e la Piattaforma."*

- Il modello di business della Misterticket

Con riferimento al modello di *business*, la Società ha rappresentato che *"Misterticket opera come agenzia d'affari e compie operazioni di prenotazione e acquisto di titoli di accesso a eventi di spettacolo [...] L'attività di Misterticket si esaurisce nell'eseguire, su*

incarico di Viagogo, un acquisto in nome e per conto dell'Utente Acquirente". In particolare, la Società ha evidenziato che dalle fatture si evince una distinzione tra le due componenti economiche dell'operazione realizzata da Misterticket. Più precisamente, le parti dichiarano di ricevere l'integrale rimborso dell'importo corrispondente al prezzo nominale del titolo di accesso, sotto la voce "rimborso anticipazione per acquisto biglietti", esente IVA e di percepire, poi, un ulteriore importo, a titolo di corrispettivo, per l'attività svolta, con applicazione dell'IVA secondo la normativa vigente.

Su tale aspetto viene aggiunto che il rapporto giuridico che si instaura tra la società Viagogo e la società Misterticket opera sullo schema del mandato con rappresentanza di cui all'art. 1704 c.c. In ragione, infatti, di tale rapporto gli effetti giuridici dell'acquisto del biglietto si producono direttamente in capo a Viagogo che poi li trasferisce alla società Misterticket.

Alla luce di ciò, le parti sostengono che la violazione della normativa in parola non sia stata commessa dalla società Misterticket, ma dalla società Viagogo.

Inoltre, con riferimento alla qualificazione del rapporto instauratosi tra Misterticket e Viagogo, nelle memorie integrative, la società ha precisato che alla luce dell'art. 1392 c.c. *"la procura deve rivestire la stessa forma prevista per il contratto che il rappresentante è chiamato a concludere. Ciò significa che, laddove il contratto sottostante non richieda la forma scritta ad substantiam, non vi è alcuna necessità di conferire la procura tramite un documento separato o con particolari requisiti formali"*.

Sul punto, la Società ha evidenziato che *"l'incarico tra Viagogo e Misterticket è stato conferito tramite email, dal cui contenuto risulta in modo inequivoco la volontà di Viagogo di attribuire alla Società il compito di procedere all'acquisto dei biglietti per conto degli utenti della piattaforma"*.

- Sull'esclusione di responsabilità personale del Sig. - **OMISSIS** -

Le parti sostengono che il Sig. - **OMISSIS** -, soggetto destinatario al pari della società Misterticket del presente procedimento sanzionatorio nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, non possa essere considerato autore di alcun illecito, non avendo l'Autorità fornito elementi idonei a dimostrare che il Sig. - **OMISSIS** - abbia posto in essere una condotta autonoma, dolosa o colposa, tale da giustificare una responsabilità personale distinta da quella di Misterticket. Tutte le condotte oggetto della contestazione sarebbero state compiute esclusivamente dalla società Misterticket in qualità di soggetto giuridico autonomo e distinto dalla persona fisica che la rappresenta.

Al riguardo, viene rilevato che ai sensi dell'articolo 2475-bis del codice civile, la responsabilità per gli atti posti in essere per conto della società ricade sulla società stessa,

e non sulla persona fisica, a meno che vi sia una condotta autonoma, dolosa o colposa, imputabile direttamente al soggetto.

In particolare, viene rappresentato che *“il Sig. - **OMISSIS** - ha agito unicamente nell’ambito delle proprie competenze di rappresentante legale di Misterticket, in esecuzione di scelte e attività riconducibili a quest’ultima. Ogni operazione commerciale, inclusi gli acquisti e le relative fatturazioni, è stata effettuata in nome e per conto di Misterticket, la quale ha percepito direttamente gli introiti. Nello specifico, tutti i pagamenti sono stati effettuati con strumenti intestati alla società (carte di credito e bonifici bancari) e nell’esclusivo interesse societario”*.

- Sul cumulo giuridico e cumulo materiale

Con specifico riferimento al cumulo materiale delle condotte illecite contestate, le parti osservano che l’Autorità ha erroneamente applicato tale principio giuridico in quanto le violazioni contestate non rappresentano fatti autonomi e separati, bensì manifestazioni di un medesimo disegno unitario. In base a tanto, le parti sostengono che dovrebbe trovare applicazione il cumulo giuridico, in luogo di quello materiale, applicando una sanzione unica maggiorata, così come previsto dalla normativa vigente e dalla consolidata giurisprudenza in materia.

Infine, viene rilevata l’opera svolta dalla Società per l’eliminazione delle conseguenze dell’asserita violazione, in quanto, *“a seguito della visita ispettiva della Guardia di Finanza presso la Società, il legale rappresentante, Sig. - **OMISSIS** -, ha immediatamente sospeso ogni ulteriore attività, garantendo esclusivamente l’esecuzione degli ordini al tempo già ricevuti, senza procedere all’acquisto di nuovi titoli, e ha altresì provveduto a licenziare l’unico dipendente dell’azienda”*. Tali condotte, a parere delle parti, denotano una chiara volontà collaborativa e un comportamento attivo per la tempestiva cessazione di ogni attività e conseguentemente dovrebbero comportare una riduzione significativa dell’importo sanzionatorio, e comunque l’applicazione di un importo che sia proporzionato alle condizioni economiche della società.

3. Risultanze istruttorie e valutazioni dell’Autorità

3.1. Considerazioni generali sulla disciplina vigente in materia di *secondary ticketing*

In via preliminare, si ritiene opportuno procedere ad una sintetica ricostruzione del quadro normativo di riferimento allo scopo di chiarire quali siano le condotte che il legislatore considera illecite.

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017), da ultimo modificata dal decreto-legge 28 febbraio 2025, n. 19 e convertito nella legge 24 aprile 2025, n. 60, ha attribuito all’Autorità la competenza in materia di vigilanza sul mercato secondario di

rivendita di titoli di accesso ad attività di spettacolo, prevedendo, all'articolo 1, commi 545 e seguenti, misure sanzionatorie volte a contrastare l'elusione e l'evasione fiscale.

Il comma 545 dell'articolo 1 della legge dispone, in via generale, che la vendita, o qualsiasi altra forma di collocamento, di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata «da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione», è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie che vanno da 5.000,00 a 180.000,00 euro nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, con la «rimozione dei contenuti» o, nei casi più gravi, con «l'oscuramento del sito internet» attraverso il quale la violazione è stata posta in essere.

Il Decreto interministeriale del 12 marzo 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante “*Adozione delle specificazioni e regole tecniche attuative in materia di secondary ticketing*”, poi, ha disposto, all'articolo 4, che l'Autorità vigili sulle vendite e sulle altre forme di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo, attraverso reti di comunicazione elettronica, verificando il rispetto della disposizione di cui all'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e irrogando le sanzioni ivi previste.

Il suddetto Decreto all'articolo 5 prevede altresì che l'Autorità, limitatamente alle violazioni realizzate attraverso le reti di comunicazione elettronica, intervenga d'ufficio o su segnalazione.

La *ratio* della disciplina è quella di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, assicurando e garantendo al contempo la tutela dei consumatori e l'ordine pubblico, attraverso l'imposizione del divieto di svolgere “*attività di secondary ticketing*”, ossia attività di rivendita di biglietti svolta al di fuori dei canali debitamente autorizzati, ascrivibili al mercato primario, unicamente preposti alla vendita di biglietti.

L'ambito soggettivo della normativa in questione si riferisce, in via generale, alla vendita o collocamento posti in essere da «soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione che a qualsiasi titolo svolgano attività di secondary ticketing», non distinguendo tra le persone fisiche e quelle giuridiche.

A tal riguardo, si richiamano i principi generali sull'imputabilità personale e sulla responsabilità soggettiva declinati agli artt. 2 e 3 della legge n. 689 del 1981.

Quanto all'ambito di applicazione oggettivo, la norma riguarda, nello specifico, la (ri)vendita o l'attività di collocazione, sul mercato secondario, di titoli di accesso a manifestazioni spettacolistiche ad un prezzo superiore rispetto al valore nominale applicato dai rivenditori presenti sul mercato primario per finalità che sono chiaramente di natura commerciale laddove risulta del tutto evidente lo scopo di lucro perseguito

dall'agente. Non è pertanto ascrivibile all'ambito di applicazione della norma solo la vendita di biglietti ad un prezzo uguale o inferiore svolta da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.

Si tratta, dunque, di un divieto generale sia a livello soggettivo (soggetti diversi dal titolare) che oggettivo (vendita o qualsiasi altra forma di collocamento) animato dalla volontà di colpire ogni attività anche meramente elusiva (cfr. sentenza del Tar Lazio n. 6447/2025).

Al riguardo, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 10510 del 5 dicembre 2023 ha definitivamente chiarito che la normativa in parola vieta in sé *“l'attività di vendita o intermediazione sul mercato secondario da parte di qualunque soggetti diverso dal titolare”* aggiungendo che *“L'autorizzazione alla vendita di biglietti sul mercato primario ben può essere chiesta da qualsiasi operatore del settore, senza che – salva la verifica dei necessari presupposti normativi – emergano elementi ostativi all'ottenimento di tale titolo ovvero tali da beneficiarne solo alcuni”*.

3.2. Sul ruolo svolto dall'agente

a) In merito alla società Misterticket:

Le evidenze istruttorie hanno confermato il coinvolgimento della società nell'attività di rivendita o comunque collocamento di titoli di accesso afferenti agli eventi contestati, in assenza di titolo autorizzatorio, mostrando il ruolo attivo del soggetto nella messa in vendita dei titoli di accesso sulla piattaforma gestita da Viagogo.

In particolare, con riferimento all'affermazione secondo la quale le violazioni contestate non siano state commesse dalla società Misterticket, ma dalla società Viagogo, in ragione dell'argomentazione secondo la quale Misterticket ha agito come mero esecutore per conto di Viagogo, si osserva quanto segue.

A pag. 19 della relazione della Guardia di Finanza del 17 aprile 2025 vengono descritti chiaramente sia lo svolgimento cronologico della condotta di Misterticket che il nesso causale tra le varie attività svolte da quest'ultima. Si specifica pertanto al punto a) del passaggio a pag. 19 che è innanzitutto la società Misterticket che, all'apertura della prevendita dell'evento, provvede autonomamente e di propria iniziativa a pubblicare un corrispondente annuncio di vendita sulla piattaforma. Al successivo punto b) si specifica inoltre che è Misterticket, in presenza di una manifestazione di interesse all'acquisto da parte di un utente - formalizzata da Viagogo in un *ID order* - che procede poi ad effettuare, tramite la condotta attiva del Sig. - **OMISSIS** -, l'acquisto *online* e presso il *box office* di riferimento, e ad attivare la successiva fase di invio /spedizione dei biglietti, alle quali succedono cronologicamente i pagamenti di Viagogo, i quali vengono effettuati indicativamente a distanza di 8 giorni dai singoli eventi.

In aggiunta a quanto sopra rappresentato, si sottolinea che in generale, dall'analisi della documentazione istruttoria e pre-istruttoria, non emerge alcuna evidenza formale di alcun incarico o mandato conferito da Viagogo a Misterticket, risultando invece chiara una condotta complessiva attiva di Misterticket – anche per il tramite del proprio legale rappresentante – nell'accaparramento, la messa in vendita (collocamento) e l'invio di titoli di accesso ad eventi di intrattenimento oggetto di contestazione.

Ne discende quindi che è l'attività in cui è coinvolta la società nella rivendita e nel collocamento di circa 20.000 biglietti nel periodo 2021-2024 (intere annualità) per 408 eventi di spettacolo a configurarsi quale condotta illecita rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 545 della legge 232/2016 che come sopra richiamato ha introdotto in Italia un divieto generale di vendita o collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati.

Più in dettaglio, come è emerso dalla segnalazione della Guardia di Finanza e dei relativi allegati, sono state raccolte puntuali evidenze circa l'avvenuta rivendita effettuata dalla società Misterticket relativamente a 208 eventi come sopra riportati. Su tali eventi nell'allegato 16 alla relazione della Guardia di Finanza sono stati riportati analiticamente sia il valore del nominale del biglietto che la relativa maggiorazione.

Relativamente invece ai restanti 190 eventi dall'allegato 18 sono stati rilevati tutti i singoli *ID order* che la piattaforma Viagogo genera a fronte della manifestazione di volontà di acquisto dell'utente sulla piattaforma stessa. Pertanto, pur non essendo emersi con riferimento a questo sottoinsieme di eventi i corrispondenti pagamenti con bonifici bancari, risulta tuttavia provata l'attività di collocamento dei biglietti in questione. Più precisamente, con riferimento a questi eventi risulta provato che Misterticket, tramite la condotta attiva del Sig. - **OMISSIS** -, abbia creato i singoli annunci, che questi siano stati oggetto di volontà di acquisto da parte dell'utenza e che, a seguito di tale manifestazione, Misterticket, tramite la condotta attiva del Sig. - **OMISSIS** -, abbia provveduto ad acquisire i titoli presso i *box office* compiacenti. Pertanto, tale analitica evidenza è sufficiente a dimostrare l'attività di collocamento svolta tramite la società in chiara violazione della normativa in parola.

Al riguardo, come già emerso nella segnalazione, *“L'insieme delle investigazioni condotte ha permesso di far emergere, con estrema chiarezza, il sofisticato sistema fraudolento/elusivo ideato e attuato da - **OMISSIS** -, il quale, avvalendosi dello “schermo” della MISTERTICKET S.r.l., è riuscito ad assicurarsi, tramite costanti e frazionate operazioni di acquisto, l'accaparramento massivo di migliaia di titoli di accesso a eventi spettacolistici e sportivi dal mercato primario con il solo e unico scopo di rivenderli nel mercato secondario e a prezzi maggiorati.*

Le attività di indagine, articolate su più fasi, tra cui emerge l'esame del flusso di fatturazione, l'elaborazione delle transazioni di acquisto fornite dai rivenditori primari,

gli approfondimenti sulle modalità di commercializzazione dei titoli e, da ultimo, le dichiarazioni a verbale dei soggetti coinvolti nel controllo operativo, hanno consentito di ricostruire compiutamente e nei dettagli il modus operandi illecito”.

B) relativamente, invece, alla posizione del sig. - **OMISSIS** -

Con riferimento alla posizione del sig. - **OMISSIS** -, destinatario, in qualità di legale rappresentante della società Misterticket, dell’atto di contestazione che ha avviato il presente procedimento al pari della stessa, si ritiene che l’eccezione sollevata nelle memorie difensive sia priva di pregio proprio perché sulla base delle evidenze recate dalle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e dettagliate nella più volte citata relazione prodotta dalla GDF, nonché delle dichiarazioni rese a verbale dallo stesso - **OMISSIS** - lo stesso risulta attivamente coinvolto nelle condotte illecite contestate (cfr. Cass., Civ., Ord. Sez. L, Num. 21958 Anno 2025).

In altri termini, la Guardia di Finanza ha documentato un ruolo ideativo, attivo e consapevole del sig. - **OMISSIS** -, oltre che negli illeciti, anche nelle fasi prodromiche delle condotte contestate (*“accaparramento massivo di migliaia di titoli di accesso a eventi spettacolistici e sportivi dal mercato primario con il solo e unico scopo di rivenderli nel mercato secondario e a prezzi maggiorati”*) (enfasi aggiunta).

In particolare, il sig. - **OMISSIS** -ha acquistato, nel periodo 2022/2024:

- oltre 2.000 titoli di accesso sulle piattaforme *web* dei rivenditori primari, come comprovato dalle fatture elettroniche delle commissioni di vendita rinvenute nel suo cassetto fiscale (acquisti effettuati tramite account nella sua disponibilità e validati mediante la sua utenza mobile);
- oltre 12.000 titoli di accesso presso i *box office* ufficiali ove si riceva personalmente o per il tramite di proprie richieste mail (anche in questo caso con fatture elettroniche emesse nei confronti del suo codice fiscale e rinvenute nel cassetto fiscale).

Infatti, con specifico riferimento alle modalità di commercializzazione dei titoli di accesso ad eventi spettacolistici, si deve evidenziare che:

- le piattaforme di rivendita *web* degli operatori e i *box office* della loro catena di distribuzione, possono emettere titoli solo in modalità B2C (*business to consumer*) e quindi destinati agli utenti finali ovvero alle persone che intendono partecipare all’evento;
- l’unica possibilità da parte di un soggetto giuridico di accedere al mercato e quindi acquistare titoli di accesso in modalità B2B (*business to business*) è quello di sottoscrivere accordi commerciali con gli organizzatori degli eventi o con i soggetti titolari di sistemi di emissione.

Alla luce delle evidenze raccolte, è, invece, emerso che tutti gli acquisti effettuati dal Sig. - **OMISSIS** - *“per conto della società”* (come dallo stesso affermato) sono stati automaticamente contabilizzati dai sistemi di emissione dei rivenditori primari nella

modalità B2C al Sig. - **OMISSIS** -e fiscalmente a lui attestati (tramite il sigillatore fiscale).

L'assenza tra i "fornitori" della Misterticket di società operanti quali rivenditori primari e degli organizzatori degli eventi, nonché la circostanza che tutte le fatture siano intestate al sig. - **OMISSIS** -, confermano che non la società ma il suo legale rappresentante era il reale soggetto acquirente, sfruttando risorse, mezzi e struttura societaria per finalità illecite.

A tale rilievo, occorre aggiungere che il sig. - **OMISSIS** -, terminata la fase di acquisizione dei titoli di accesso, si è servito della Misterticket al fine di commettere l'illecito in parola ponendo in essere una serie di azioni analiticamente riportate nell'istruttoria della Guardia di finanza atte a svolgere l'attività di vendita e/o collocamento sul mercato secondario (società tra l'altro dotata di oggetto sociale¹ coerente con la gestione di servizi biglietteria), come struttura operativa per un'attività di fatto sistematicamente illecita.

Più in dettaglio, in assenza di documentazione che provi che - **OMISSIS** -ha agito in nome e per conto della Misterticket sulla base di contratti, atti di vendita e mandati tra lo stesso e la società Misterticket, asseritamente richiamati a supporto del ruolo meramente esecutivo di - **OMISSIS** -e dei quali tuttavia non è stata fornita alcuna documentazione a supporto, le dichiarazioni aventi a oggetto gli stessi atti non rivestono valore di prova, e dunque sussistono elementi gravi, precisi e concordanti che - **OMISSIS** -risulti direttamente e personalmente coinvolto nelle condotte illecite contestate.

Si evidenzia a ulteriore conferma di quanto evidenziato che il sig. - **OMISSIS** -risulta essere il rappresentante legale della stessa società, nonché il rappresentante legale e titolare del 100% delle quote della Vallegrini Holding S.r.l., società che detiene l'80% del capitale della Misterticket, condizione che gli consente di disporre liberamente delle risorse societarie e orientare l'operatività della stessa, fattore che ha agevolato ed eventualmente amplificato l'attività fraudolenta.

In conclusione, l'insieme degli approfondimenti svolti e l'analisi delle fatture e dei pagamenti rilevati in fase ispettiva ha permesso di far emergere, con estrema chiarezza, come si legge a pag. 21 della segnalazione *"il sofisticato sistema fraudolento/elusivo ideato e attuato da - **OMISSIS** -, il quale, avvalendosi dello "schermo" della MISTERTICKET S.r.l., è riuscito ad assicurarsi, tramite costanti e frazionate operazioni di acquisto, l'accaparramento massivo di migliaia di titoli di accesso a eventi spettacolistici e sportivi dal mercato primario con il solo e unico scopo di rivenderli nel mercato secondario e a prezzi maggiorati"*. [...] *"Grazie alla complicità dei punti vendita compiacenti, - **OMISSIS** -aveva la certezza assoluta di poter reperire i biglietti ancor prima dell'apertura ufficiale delle vendite da parte degli operatori primari, mettendoli in commercio sulla piattaforma secondaria con un evidente vantaggio competitivo e speculativo, trasferendo di fatto, impropriamente e illecitamente la rivendita primaria*

¹ società, costituita in data 6 febbraio 2020 con capitale sociale dichiarato di 10.000,00 euro, interamente versato, ha quale oggetto sociale la fornitura di "servizi di ideazione, consulenza, assistenza, predisposizione logistica, organizzazione, promozione, pubblicità, servizi di gestione, prenotazione e consegna a domicilio di biglietteria per eventi sportivi, spettacoli musicali, teatrali e di ogni altro genere, per conto proprio o di terzi. Assunzione e gestione di mandati d'agenzia, rappresentanza, il tutto limitatamente al settore"

sul mercato secondario. Questo meccanismo gli ha permesso di trarre profitti illeciti e di condizionare il mercato, privando il pubblico della possibilità di acquistare i titoli a prezzo ufficiale e alterando il regolare funzionamento del sistema di vendita dei biglietti” (enfasi aggiunta).

Le evidenze raccolte hanno quindi dimostrato come il sig. - **OMISSIS** -, tramite la Misterticket S.r.l. e con l’ausilio di *box office* compiacenti, abbia posto in essere un articolato sistema di “*bagarinaggio sistematico e fraudolento*”, strutturato per eludere le regole di vendita, monopolizzare l’acquisto dei titoli e rivenderli sul mercato secondario con margini di profitto illeciti, fondato sull’abuso del ruolo di amministratore e sulla strumentalizzazione della società per eludere la normativa vigente.

3.2 Sull’applicazione del cumulo materiale

In merito a quanto eccepito circa l’applicazione del principio del cumulo materiale, si ritiene che la condotta, in violazione della medesima norma, imputabile alla società Misterticket, si configuri non come violazione unica, seppur frazionata nel tempo (come avrebbe potuto essere ove riconducibile alla vendita di biglietti per più date del medesimo evento), ma come una pluralità di azioni, ripetute nel tempo e sì in violazione della medesima norma ma riconducibili ad eventi diversi con date diverse, così come riportato nell’atto di contestazione.

Sul punto, deve farsi riferimento a quanto previsto dall’Autorità nelle *Linee Guida in materia di quantificazione delle sanzioni amministrative* (delibera n. 265/15/CONS), laddove si specifica che “per considerare un comportamento come unico, deve ricorrere il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell’effetto” (Allegato A del. cit., punto 2).

Nel caso di specie, è certo che il fine delle attività (e il loro effetto) è quello di vendere sul mercato secondario biglietti di spettacoli in violazione del divieto di cui all’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Appare agevole, pertanto, ricondurre le violazioni commesse a distinte e autonome condotte venendo comunque a mancare il secondo requisito, necessario ai fini della qualificazione della condotta come unitaria, ossia la “*contestualità degli atti*”. A ben vedere, infatti, la messa in vendita avviene al momento della disponibilità del biglietto (quindi con tempi diversi) e i biglietti si riferiscono a eventi che si svolgono in date differenti e in relazione ai quali vengono venduti distinti – e spesso – numerosi biglietti (anche a distanza di mesi).

A conferma di tale ricostruzione, mette conto riportare l’orientamento di recentissima giurisprudenza del Consiglio di Stato in analogo caso di sanzioni per violazione del divieto di *secondary ticketing*, secondo la quale “*il cumulo giuridico (sanzione unica per*

la violazione più grave aumentata) si applica solo se le violazioni derivano da un'unica azione od omissione (concorso formale) o, in casi limitati, a violazioni previdenziali commesse con più azioni in esecuzione di un disegno unitario. Quando le violazioni sono frutto di più azioni distinte e autonome, si applica il cumulo materiale: ogni illecito è sanzionato separatamente. La giurisprudenza (Cass. civ., ord. n. 12208/2022) esclude l'analogia con l'art. 81 c.p. per gli illeciti amministrativi, non si può estendere il principio del reato continuato alle sanzioni amministrative. La piattaforma della Società ha realizzato violazioni plurime, ma autonome: ogni evento (concerto, partita) costituisce una condotta distinta e ogni rivendita a prezzo maggiorato è un illecito autonomo. Non risulta quindi predominante l'unicità dell'azione, né un disegno unitario formalmente riconosciuto dalla legge, ma una serie di atti separati nel tempo e nello spazio, non ricorrendo i presupposti per il cumulo giuridico. Va ricordato che il cumulo materiale è la regola generale nella quale si sommano le sanzioni per ciascuna violazione, salvo eccezioni tassative. Come chiarito da questo Consiglio di Stato (sez. V, n. 5786/2023) il cumulo giuridico presuppone unicità dell'azione produttiva di più violazioni, non operando per condotte distinte, anche se collegate da finalità economica comune. Il cumulo materiale garantisce proporzionalità rispetto alla gravità complessiva (ogni illecito incide sul mercato e sui consumatori), per cui è evidente il suo necessario effetto deterrente” (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 9300/2025).

3.3 Sulla determinazione della sanzione

Anche con riguardo all'irrogazione della sanzione, e specificamente alla determinazione dell'importo, trovano applicazione le succitate *Linee Guida* in applicazione dei criteri previsti dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi di tale disposizione, “[n]ella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche” (enfasi aggiunta).

Le *Linee Guida* prevedono, al paragrafo 3.1.2, che anche a fronte di una violazione di media o elevata gravità, il minimo edittale della sanzione deve comunque considerarsi sufficientemente afflittivo per i soggetti che abbiano una dimensione economica di modesta entità in relazione al minimo edittale (in questo senso, pertanto, può ipotizzarsi una deroga sulla applicazione del minimo edittale). A tale ultimo proposito, è ivi chiarito che “la dimensione economica del soggetto agente si ricava prioritariamente dal suo fatturato, ma è anche corretto considerare che quest'ultimo non costituisce sempre, però, elemento sufficiente, rientrando nel complesso delle “condizioni economiche” del soggetto agente anche la ponderazione del risultato di utile o di perdita di esercizio nel

cui quadro la sanzione viene irrogata, cui dunque è opportuno avere riguardo” (enfasi aggiunta).

4. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra riportato, risulta confermata la violazione dell’articolo 1, comma 545, della legge n. 232/2016, relativamente a quattrocentootto eventi (408) come individuati nell’atto contestazione e riportati nel presente provvedimento.

Le evidenze istruttorie hanno infatti confermato lo svolgimento di attività di rivendita o comunque di collocamento di titolo di accesso agli eventi contestati in assenza di titolo autorizzatorio mostrando, inoltre, il ruolo attivo della società Misterticket nella messa in vendita a prezzo maggiorato dei titoli di accesso principalmente attraverso la piattaforma *online* Viagogo.

CONSIDERATO che nel procedimento sono stati acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del contraddittorio;

RITENUTO che, alla luce di quanto emerso nel corso del procedimento sanzionatorio, per le motivazioni sopra espresse, risultano confermate e accertate, in capo alla società Misterticket s.r.l. e al sig. - **OMISSIS** - in qualità di legale rappresentante della stessa, le violazioni dell’articolo 1, comma 545, della Legge, relative ai 408 (quattrocent’otto) eventi di spettacolo elencati nell’atto di Contestazione n. 9/25/DSDI, e riportati nell’elenco di cui sopra;

ACCERTATO che la società Misterticket s.r.l. e il sig. - **OMISSIS** - non hanno inteso accedere all’istituto del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall’art. 16, comma 1, della legge n. 689 del 1981;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 5.000 (cinquemila/00) a euro 180.000 (centottantamila/00) prevista dall’articolo 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa per ciascuna violazione nella misura di due volte il minimo edittale, corrispondente ad un importo pari a euro 10.000,00 (diecimila/00) per ciascuna delle 408 condotte contestate, per un totale di euro 4.080.000,00 (quattromilionitottantamila/00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all’articolo 8 della legge n. 689/1981, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all’articolo 11 della predetta legge e delle Linee guida adottate con delibera n. 265/15/CONS:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società Misterticket deve ritenersi grave in considerazione dei seguenti elementi: 1) volume delle transazioni effettuate e arco temporale di esecuzione. La rilevazione di numerosi episodi di violazione dell'art. 1, comma 545, della Legge, nel periodo di riferimento (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024) attraverso la messa in vendita o comunque il collocamento per un totale di 19.122 titoli di accesso afferenti a 408 (quattrocent'otto) eventi spettacolistici e sportivi, senza che lo stesso sia titolare dei sistemi di emissione in base a quanto previsto dalla normativa vigente; 2) entità della maggiorazione praticata rispetto al prezzo medio dei biglietti sul mercato primario per buona parte dei titoli di accesso (grazie al quale la società ha percepito un indebito arricchimento accertato dalla Guardia di Finanza per un totale di euro 1.128.199,00); 3) la vendita non autorizzata di biglietti nel mercato secondario comporta consistenti danni ai beni giuridici espressamente tutelati dalla Legge, in quanto sottrae risorse al fisco, comporta costi ingiustificati a carico dei consumatori che acquistano i biglietti a prezzi maggiorati, riducendo di conseguenza le possibilità di accedere ad eventi culturali e spettacolistici di interesse, nonché produce degli indebiti vantaggi economici a scapito degli operatori autorizzati.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

Si rileva che la società Misterticket e il sig. F- **OMISSIS** -non hanno svolto alcuna attività per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione a seguito della ricezione dell'atto di contestazione. Per completezza, si osserva che alla luce di quanto rappresentato nelle memorie difensive dalle parti, a seguito della visita ispettiva della Guardia di Finanza presso la sede della stessa, il legale rappresentante della stessa, Sig. - **OMISSIS** - ha immediatamente sospeso ogni ulteriore attività, garantendo esclusivamente l'esecuzione degli ordini al tempo già ricevuti, senza procedere all'acquisto di nuovi titoli, e ha altresì provveduto a licenziare l'unico dipendente dell'azienda.

C. Personalità dell'agente

La società Misterticket risulta dotata di una struttura idonea a garantire una puntuale osservanza delle disposizioni richiamate in ragione della sua iscrizione presso il registro delle imprese.

Parimenti, si ritiene che il sig. - **OMISSIS** - sia dotato della piena capacità di intendere e di volere anche in considerazione della scelta consapevole, come da lui stesso ammesso e dichiarato, di aver acquistato numerosi titoli di accesso, e di averli intenzionalmente rivenduti, a prezzi superiori rispetto a quelli nominali, sul mercato secondario attraverso

i diversi canali disponibili, tra cui la piattaforma Viagogo, in violazione del divieto sancito dall'art. 1, comma 545, della Legge. Inoltre, si osserva che, sebbene entrambi i soggetti non siano stati mai sanzionati in passato dall'Autorità per la medesima violazione, le violazioni riscontrate, come ampiamente riportato sopra, sono riconducibili a una apposita strategia aziendale intesa a realizzare la vendita o il collocamento di decine di migliaia di titoli di accesso senza averne titolo nonché la vendita o comunque la messa in vendita a prezzi superiori rispetto al valore nominale in violazione del divieto sancito dall'articolo 1, comma 545 della Legge..

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, dagli elementi acquisiti in istruttoria emergono ricavi relativi alle condotte oggetto del procedimento tali da considerare congrua la determinazione della sanzione. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi all'anno 2024, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi per euro 11.508,00 e un bilancio in utile per euro 40.774,00. Sulla base dei dati economici complessivamente acquisiti nel corso della fase preistruttoria e nell'ambito del procedimento, si ritiene congrua l'irrogazione della sanzione come di seguito determinata e che le condizioni economiche dell'agente, ad esito dei proventi ricavati dalle transazioni oggetto di contestazione, siano tali da giustificare la complessiva misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente provvedimento.

Alla luce di tanto, dalle evidenze raccolte è emersa, (I.) l'oggettiva rilevanza della condotta tenuta dal società, considerate le singole azioni messe in atto per accaparrarsi ingenti quantitativi di titoli di accesso (19.122 titoli di accesso per 408 eventi) non solo direttamente tramite l'acquisto nei mercati primari ma mediante l'attuazione di un piano di azione ben strutturato grazie anche alla complicità di alcuni box office, tali da configurare i connotati della continuità e dell'abitudine, (II.) la consistente potenzialità lesiva delle violazioni rispetto al bene giuridico tutelato - ossia il contrasto all'elusione e all'evasione fiscale nonché la tutela dei consumatori e la garanzia dell'ordine pubblico (III.) l'estensione nazionale della stessa, (IV.) la consolidata giurisprudenza in materia, (V.) la durata della violazione nel tempo (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024) e (VI.) l'indebito vantaggio economico che la società ha percepito (1.128.199,00 euro di guadagno netto certificato).

Con particolare riferimento ai 218 eventi di cui si dispone dei dati relativi alla vendita, gli approfondimenti eseguiti durante le attività di indagine hanno permesso di ricostruire per il periodo marzo 2023 – dicembre 2024 operazioni di rivendita di 11.573 titoli di accesso (B) per un ricavo totale pari a 1.128.199,00 euro (A). Dividendo il ricavo complessivo per il numero di biglietti il valore del prezzo medio applicato sul secondario per singolo

biglietto è pari a euro 97,50 ($C=A/B$). Sommando il numero di biglietti venduti nei 218 eventi, pari a 11.573 (B) al numero di biglietti collocati nei 190 episodi di cui risulta certo il collocamento, pari a 7.549 (D), il totale presuntivo dei biglietti illecitamente venduti/collocati è pari a 19.122 ($E=B+D$). Moltiplicando il valore del prezzo medio sul mercato secondario per singolo biglietto euro 97,50 (C) per il numero presuntivo dei biglietti illecitamente venduti/collocati 19.122 (E) il valore presuntivo complessivo del totale degli episodi contestati è pari a euro 1.864.395 ($F=C*E$). Infine, dividendo il valore presuntivo complessivo per il totale dei 408 eventi contestati, il valore medio per singolo evento corrisponde a euro 4.569,60 ($G=F/408$).

Alla luce di tanto, si ritiene che, partendo dall'illecito ricavo presuntivo per episodio incrementato in considerazione della estensione nel tempo delle condotte illecite che fanno presumere piena consapevolezza e precisa determinazione nel perseguimento di uno scopo chiaramente vietato dalla legge, l'importo della sanzione per singola violazione viene determinato in 10.000,00 euro (dieciamila,00), pari al doppio del minimo edittale, rapportato alla presuntiva valutazione dell'illecito arricchimento come sopra accertato per ogni singolo evento, con una lieve maggiorazione a funzione sanzionatoria e tale determinazione si ritiene ragionevole e proporzionata anche tenuto conto dell'accertata capacità economica dimostrata dall'agente nell'acquisto dei titoli di accesso sul mercato primario.

RILEVATO, pertanto, in applicazione delle citate Linee Guida sulla quantificazione delle sanzioni, e alla luce delle considerazioni sopra svolte, che le condotte illecite oggetto del presente procedimento e contestate alla parte non integrano una condotta unitaria, non ricorrendo nel caso di specie il duplice requisito della contestualità degli atti e della unicità del fine o dell'effetto, di talché trova applicazione il criterio del cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per ciascuna violazione della disposizione normativa contestata nella misura pari a euro 10.000,00 (dieciamila,00) ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione agli usuali criteri di determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981, per ciascuna delle 408 (quattrocent'otto) condotte contestate sopra riportate, per un totale di euro 4.080.000,00 (quattromilionioctantamila,00) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni di cui all'articolo 8 della predetta legge;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento *dell'Autorità*;

ACCERTA

la violazione, da parte della società Misterticket s.r.l. (P. IVA 05889920657) con sede legale in via Pasubio n. 45, cap 84091 Battipaglia, pec misterticketsrl@legalmail.it e del Sig. - **OMISSIS** -, codice fiscale n. - **OMISSIS** - nato il - **OMISSIS** - a - **OMISSIS** - e residente in - **OMISSIS** - via - **OMISSIS** -, n. - **OMISSIS** -, dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modifiche ed integrazioni in relazione ai 408 (quattrocentootto) eventi sopra elencati;

ORDINA

Alla società Misterticket s.r.l. e al sig. - **OMISSIS** - di pagare la somma complessiva di euro 4.080.000,00 (quattromilioniocttantamila,00), per le violazioni dell'art. 1, comma 545, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

DIFFIDA

la società Misterticket s.r.l. e il sig. - **OMISSIS** - dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione delle disposizioni richiamate, riservandosi, nel caso di accertamento di ulteriori violazioni successive alla notifica del presente provvedimento, di procedere con le ulteriori misure ai sensi dell'art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

INGIUNGE

Alla società Misterticket s.r.l. e al sig. - **OMISSIS** - di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, del Bilancio di previsione dello Stato mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT37E0100003245BE00000002XU, evidenziando nella causale *“Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell’art. 1, comma 545 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con delibera n. 10/26/CONS”*, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/1981.

Entro il termine di 10 giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento la *“delibera n. 10/26/CONS”*. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il soggetto ha facoltà di chiedere il pagamento rateale della somma dovuta, entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della presente ordinanza ingiunzione, mediante istanza motivata da presentare al protocollo generale dell'Autorità attraverso posta elettronica certificata all'indirizzo agcom@cert.agcom.it, secondo le modalità previste dall'allegato 1 - *“Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”*, in calce al *“Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”* di cui all'allegato A alla delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell'8 novembre 2023. L'istanza di rateizzazione è indirizzata al Servizio programmazione finanziaria e bilancio.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 15 gennaio 2026

IL PRESIDENTE

Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Giovanni Santella